



Prot. 04/2019

Roma, 16 gennaio 2019

ALLE ORGANIZZAZIONI PROVINCIALI
PANIFICATORI
L O R O S E D I

Oggetto – I.V.A. sul pane al 4% dopo la legge di bilancio 2018. -

In attesa dei necessari chiarimenti interpretativi dei competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria concernenti la corretta applicazione dell'Imposta sul valore aggiunto sul pane e altri prodotti della panetteria, la scrivente Federazione ritiene opportuno intervenire nel merito delle novità introdotte con decorrenza 01/01/2019 dalla cosiddetta Legge di bilancio 2018 (Legge n. 145/2018).

Il fatto

Con la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 4, paragrafo 1), la richiamata Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha sostituito il comma 2 dell'art. 75 della precedente Legge 413/1991 con la seguente disposizione: *“Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune”*.



Quadro normativo IVA - prodotti della panetteria

Ricordiamo che nell'ordinamento italiano vigente il riferimento normativo che permette la corretta determinazione delle aliquote IVA dovute sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi è il cosiddetto Testo unico sull'I.V.A. (DPR 633/1972) che, relativamente ai prodotti di panetteria, individua due distinti gruppi (panetteria ordinaria e panetteria fine) assoggettati rispettivamente ad aliquote Iva del 4% e del 10%.

Più precisamente PRIMA delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018:

= la tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 **prevedeva** (paragrafo 15) che **l'aliquota del 4%** si applicasse ai seguenti prodotti: *“paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal [titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580](#), senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio”*;

= la tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 **prevedeva** (paragrafo 68) che **l'aliquota del 10%** si applicasse ai seguenti prodotti: *“prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione”*;

Novità introdotte con la legge di bilancio 2018

In questo quadro normativo si inseriscono le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 che, ridefinendo quali debbano considerarsi i prodotti della panetteria ordinaria (assoggettati all'IVA del 4%) sembra includere anche i prodotti panari che contengono **destrosio e saccarosio**, i **grassi** e gli **oli alimentari industriali ammessi dalla legge**, i **cereali interi o in granella** e i **semi**, i **semi oleosi**, le **erbe aromatiche** e le **spezie di uso comune**.



Dubbi interpretativi

La nuova formulazione della categoria di prodotti di panificazione che rientrano nella “*panetteria ordinaria*” che giustifica l’IVA al 4% pone qualche problema interpretativo poiché, non essendo intervenute variazioni nelle Tabelle IVA sopra richiamate, e non essendovi cenno alcuno se vi siano limiti percentuali massimi o meno di zuccheri (saccarosio e destrosio) che è consentito aggiungere in tali produzioni, la presenza di zuccheri massima del 2% vada ancora tenuta in considerazione affinché su tali prodotti continui ad essere applicata l’aliquota I.V.A. del 4% senza farli ricadere, invece, nella categoria della “*panetteria fine*” assoggettata all’IVA del 10%; si ritiene inoltre necessario un chiarimento relativamente a cosa si debba intendere per erbe aromatiche e spezie di “*uso comune*”.

Si raccomanda infine di porre massima attenzione agli ingredienti dei prodotti premiscelati (mix) al fine di determinarne la corretta applicazione dell’aliquota IVA.

Su questi punti, che l’Amministrazione finanziaria dovrà chiarire, raccomandiamo agli associati un’applicazione interpretativa delle descritte novità improntata alla massima prudenza onde evitare possibili sanzioni.

Cordiali saluti.

FEDERAZIONE ITALIANA PANIFICATORI

f.to (dott. Claudio Fierro)